

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

letta la proposta di piano del consumatore ex art. 9 L. 3/2012, depositata il 23/3/2021 da Campanella Giovanni;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Ettore Volpe, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3-bis ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 12 bis comma 2 per disporre la sospensione della procedura esecutiva pendente in danno del ricorrente, tenuto conto della genericità della relativa richiesta articolata in ricorso e del fatto che non risulta dedotto né dimostrato lo specifico pregiudizio che dalla prosecuzione potrebbe derivare alla fattibilità del piano;

visto l'art. 12 bis L. cit.;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 17/5/2021, ore 10:30;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Avv. Ettore Volpe.

Palermo, 25/3/2021

Il Giudice delegato
Gabriella Giammona



Avv.CarmeloSalamone
ViaG.Bonanno,n.122
90143Palermo

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER IL PIANO DEL CONSUMATORE

EX ART. 12 BIS L. N. 3/2012

Per il signor Campanella Giovanni (CMPGNN55A10H269P), nato a Ribera il 10.11.1955 e residente a Palermo, nella via Barone della Scala n. 23, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via G. Bonanno, n. 122 presso lo studio dell'avvocato Carmelo Salamone (SLMCML81C26F830M), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale chiede che le comunicazioni di rito vengano effettuate al numero di *fax* 091 7777838 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata carmelosalamone@pecavvpa.it

Premesso che

- il signor Campanella al fine di porre rimedio al grave stato di crisi economico-finanziario in cui è incorso l'intero nucleo familiare si è rivolto all'Organismo di composizione della Crisi "Protezione Sociale Italiana" di Palermo, che ha nominato l'avv. Ettore Volpe per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- il Professionista ha chiesto ed ottenuto dal ricorrente tutta la documentazione utile a ricostruire l'attivo e il passivo del debitore ed ha, altresì, acquisito ulteriore documentazione mediante l'accesso alle banche dati pubbliche;



- il ricorrente ha, quindi, illustrato e documentato al Gestore della Crisi le cause che hanno indotto lo stato di sovraindebitamento ed ogni altra informazione utile al fine di predisporre la propria Relazione Particolareggiata, nonché ad attestare la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dal ricorrente.

Tanto premesso il signor Campanella Giovanni, formula la seguente proposta di:

PIANO DEL CONSUMATORE

1. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Preliminarmente si evidenzia che nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 7, Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il debitore:

- a.** Non è soggetto alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- b.** Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti disciplinati dalla L. n. 3/2012;
- c.** Non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-*bis* della L. n. 3/2012;
- d.** Ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- d bis.** Non ha mai beneficiato del beneficio dell'esdebitazione;
- e.** Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, né ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.



1.1 Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo **del sovraindebitamento** così come definito dall'art. 6, comma 2 lett. a) L. n.3/2012 *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni”*.

1.2 La qualifica di consumatore

Il ricorrente ha assunto, nel corso del tempo, obbligazioni esclusivamente per interessi di natura personale e familiare (i costi della malattia e per il sostentamento della famiglia) ed è, pertanto, riconducibile alla categoria di **consumatore** ex art. 6 L. n. 3/2012, avendo *“assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

2. La documentazione ex art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012

Il piano come formulato dal ricorrente è corredato di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012 e segnatamente:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (doc. 1);
- elenco dei beni di proprietà del debitore (doc. 2);
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 3);
- elenco atti impugnati dai creditori (doc. 4);
- elenco contenzioso civile e tributario (doc. 5);
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 6);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia



(doc. 7);

- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Palermo (doc. 8);

- relazione particolareggiata e attestazione di fattibilità avv. Ettore Volpe (doc. 9).

3. Composizione del nucleo familiare.

Il nucleo familiare del ricorrente è composto, oltre che dal signor Campanella, dalla moglie [REDACTED] con la quale risulta coniugato dal 1990, in regime di separazione dei beni) e dai due figli

maggiorescenti: [REDACTED]

[REDACTED] entrambi studenti universitari (odontoiatria e medicina).

4. Situazione reddituale del ricorrente.

Il signor Campanella è impiegato dal 27 novembre 2002 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia e percepisce un reddito da lavoro medio mensile di € 1.530,00.

Per maggiore completezza argomentativa va rilevato che la Commissione Medica INPS ha riconosciuto al ricorrente lo *status* di invalido civile, con una riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% con decorrenza dal dal 15 giugno 2015 e portatore di *handicap ex art. 3*, co. 1, L. n. 104/1992.

Va, infine, evidenziato che la moglie del signor Campanella, [REDACTED]

[REDACTED] contribuisce alle entrate del nucleo familiare svolgendo saltuariamente lavoro di natura parasubordinata presso la S.S.D. *Gymnetwork* S.R.L.S., con un compenso medio mensile che varia dai € 400,00 ai € 500,00.

Qui di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa ai redditi da lavoro



percepiti dal signor Campanella tra il 2014 e il 2019:

ANNO	REDDITO NETTO ANNUO	REDDITO NETTO MENSILE
2019	€ 19.280,00	€ 1.606,67
2018	€ 19.000,00	€ 1.583,33
2017	€ 18.271,00	€ 1.522,58
2016	€ 18.054,00	€ 1.504,50
2015	€ 18.303,00	€ 1.525,25
2014	€ 18.862,00	€ 1.571,83

5. Situazione patrimoniale del ricorrente.

Il signor Campanella non risulta proprietario né di beni immobili, né di beni mobili registrati.

Il nucleo familiare dispone di un unico autoveicolo (di proprietà [REDACTED] [REDACTED] utilizzato per le necessità quotidiane della famiglia e, peraltro, di modico valore.

Il ricorrente ha, inoltre, correttamente rappresentato al Gestore della Crisi (pag. 4 Relazione Particolareggiata) che *“i genitori, oggi defunti, erano proprietari di una abitazione di tipo economico (cat. A/3) sita in Ribera, in stato di avanzato degrado in ragione del quale non è mai stata fatta la successione ereditaria.”*

6. Passivo del ricorrente

La situazione debitoria del signor Campanella, che ammonta complessivamente ad € 74.975,19 viene qui di seguito sinteticamente schematizzata mediante un prospetto riepilogativo e si rinvia per il dettaglio al contenuto della esauriente Relazione Particolareggiata predisposta dall'avv. Ettore Volpe (da pag. 5 a pag. 8):



Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Carta di credito - tutte	Banca Ifis S.p.a		75,00	5.317,21	Chirografario
Fin. Credito al consumo	Banca Ifis S.p.a		282,12	9.962,78	Chirografario
Fin. Credito al consumo	Marte SPV srl	38.040,00	317,00	29.164,00	Chirografario
Tributi	Comune di Palermo Ufficio Tributi			3.890,33	Privilegiato mobiliare
Tributi	Riscossione Sicilia			2.503,50	Privilegiato mobiliare
Aggio	Riscossione Sicilia			170,77	Chirografario
Interessi Tributi	Riscossione Sicilia			183,40	Privilegiato mobiliare
Cessione del quinto Chirografaria	Banca Progetto S.p.A.	30.960,00	258,00	6.725,86	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	FUTURO S.p.A	19.152,00	266,00	2.981,57	Chirografario
Fin. Credito al consumo	KRUK Italia S.r.l.			10.214,06	Chirografario
Carta di credito - tutte	Tiberius SPV srl			3.652,96	Chirografario
Tributi	9 - Agenzie delle Entrate	200,00		200,00	Privilegiato_ mobiliare
Aggio	Agenzie delle Entrate	8,75		8,75	Chirografario

7. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Il ricorrente ha fornito l'elenco delle spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare per un importo complessivo di circa € 1.330,00, che il Gestore della Crisi ha ritenuto congruo sulla scorta della documentazione esaminata e in ragione delle esigenze di vita del nucleo familiare, come detto composto da quattro componenti (i due coniugi ed i due figli della coppia, entrambi studenti universitari).



Qui di seguito si riporta un prospetto delle spese mensili sostenute dal ricorrente per il mantenimento del nucleo familiare:

Spese mensili	Importo
Alimentari	€ 400,00
Abbigliamento e calzature	€ 30,00
Canoni di locazione	€ 500,00
Spese condominiali	€ 90,00
Utenze	€ 200,00
Università	€ 110,00
Tot.	€ 1.330,00

Come si evince dall'elencazione che precede, le voci di costo evidenziate costituiscono esclusivamente le spese necessarie a soddisfare bisogni di natura primaria della famiglia.

Va al riguardo evidenziato che la famiglia del signor Campanella da qualche tempo riesce a sopravvivere e a garantire il diritto allo studio ai propri figli grazie all'aiuto della Chiesa e della Caritas (cfr. pag. 9 Relazione Particolareggiata) e che, da ultimo, la signora [REDACTED] ha perfino impegnato i propri preziosi al fine di sopperire alla irreversibile crisi di liquidità.

7. Le cause del sovraindebitamento

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore a adempiere le obbligazioni assunte un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti: il diritto alla salute, all'abitazione, allo studio e ad un'esistenza dignitosa.

Come ben evidenziato dal Gestore della Crisi nella propria Relazione Particolareggiata (da pag. 3 a pag. 4 e da pag. 10 a pag. 12) le cause



principali dell'indebitamento del ricorrente trovano la loro genesi nel “*drammatico percorso clinico*” che ha investito il signor Campanella già a far data dal 1998 e sino alla data odierna.

In particolare si rileva che il ricorrente dal 2002 al 2009 ha subito presso [REDACTED] di Milano ben sette interventi chirurgici, di cui l'ultimo ha portato all'amputazione [REDACTED]

Tale percorso clinico, come è dato immaginare, è stato acuito dall'insorgere di gravi fenomeni depressivi-ansiosi ed accompagnato dall'insorgere di ulteriori patologie di natura cardiocircolatoria e respiratoria, nonché di un grave stato di obesità.

L'insorgenza di tali gravi patologie improvvise e chiaramente non programmabili hanno costretto il signor Campanella ad indebitarsi (aumentando il debito prima serenamente tenuto sotto controllo) per affrontare i costi della malattia.

La malattia ha, difatti, costretto il debitore ad affrontare le spese di trasferta anche in ordine al pagamento del vitto e alloggio della moglie (e a volte anche dei due figli all'epoca minori) presso la città di Milano che lo ha supportato e assistito nel decorso medico.

La terapia chemioterapica del post operatorio e i continui esami hanno spinto il signor Campanella ad indebitarsi tramite l'uso delle carte di credito e delle finanziarie impiegate per affrontare le spese mediche e il sostentamento della famiglia

Non può, infine, sottacersi che la condotta degli Istituti Bancari e Finanziari che, in un siffatto contesto, hanno continuato ad elargire credito al ricorrente,



non appare in linea con il dettato normativo di cui all'art. 124 T.U.B. e certamente esclude qualsivoglia forma di colpa in capo al signor Campanella.

7.1 Va al riguardo evidenziato che in forza del novellato art. 9 L. n. 3/2012 il Gestore della Crisi (pagg. 12 e 13 Relazione Particolareggiata) ha rilevato che a far data dal 2013 gli Istituti Bancari non hanno correttamente valutato il merito creditizio del debitore *“essendosi le stesse affidate, probabilmente, più che altro sulla possibilità di finanziare il richiedente sulla sola solvibilità che lo stesso aveva sino a quel momento sempre dimostrato onorando le obbligazioni contratte e sulla sua stabilità occupazionale”*.

8. La diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, inesistenza di atti in frode ai creditori e/o di atti impugnati dai creditori

Relativamente al profilo della meritevolezza, è opportuno evidenziare che il signor Campanella, nel corso degli anni, ha sempre gestito in maniera oculata e ponderata le risorse economiche nell'interesse del proprio nucleo familiare.

Ed invero le cause dello stato di sovraindebitamento possono imputarsi essenzialmente: ai costi per far fronte alla malattia ed alle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

In ogni caso, non può non evidenziarsi la corresponsabilità degli istituti finanziari, giacché gli stessi erano a conoscenza dello stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava.

In conclusione, in base al combinato disposto degli art. 12 co. II, L. n. 3/2012 e art. 124 *bis* TUB, deve ritenersi che il signor Campanella, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento, che hanno poi contribuito a determinare la situazione di sovraindebitamento.



Da quanto è emerso dagli atti acquisiti, dai dati esaminati e verificati attraverso la documentazione reperita dalle banche dati pubbliche dal Gestore, non sono emersi elementi che fanno ritenere che siano stati posti in essere “atti in frode ai creditori”, né risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

9. Atti di disposizione

Come dichiarato dallo stesso ricorrente e così come verificato dal Gestore della Crisi, il signor Campanella non ha posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio nell'ultimo quinquennio.

10. Esposizione della proposta

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal ricorrente assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- b) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione:

- delle previsioni circa la possibilità per il ricorrente di poter mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale;
- che il debito è comprensivo degli interessi e oneri accessori che incidono sulla sorte capitale per oltre il 20% per cui la restituzione a valere sulla somma capitale è di gran lunga maggiore rispetto a quella offerta sul totale;
- che parte del credito è stato concesso senza qualsivoglia valutazione in ordine alla capacità di rimborso prospettica del debitore aggravando di fatto il suo stato di sovraindebitamento;



- **che l'alternativa liquidatoria** sarebbe meno conveniente e difatti in caso del piano/accordo proposto il pagamento complessivo assicurato dal proponente è pari ad € 15.483,40 mentre in ipotesi di liquidazione, considerando la quota del reddito cedibile pari ad € 2.400,00 annuo il pagamento proposto sarebbe di € 9.600,00 che di fatto risulta meno vantaggioso.

In termini percentuali ciò si traduce in una soddisfazione del 19,20% nella ipotesi di piano e del 12,80 % nella ipotesi di liquidazione.

Tutto ciò premesso, il ricorrente propone per tutti i finanziamenti e i debiti in essere:

- il pagamento integrale dei costi prededucibili (OCC ed *advisor*);
- il pagamento nella misura del 13 % per tutti gli altri creditori di rango chirografario e del 100% di quelli muniti di privilegio mobiliare.

Nello specifico il piano prevede:

1 pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 897,98 da corrispondere in n 5 rate di cui: le prime quattro per un importo di € 198,50 e la quinta per-€ 103,98;

2 pagamento integrale compenso avv. Carmelo Salamone (€ 1.400,00 accessori inclusi), da corrispondere in n. 8 rate di cui la prima di € 94,52 in corrispondenza della rata n. 5 cui seguiranno n. 6 rate da € 198,50 ciascuna ed una la n. 12 di € 114,48;

3 pagamento del 13 % del debito nei confronti di IFIS NPL SPA/ceduto da Agos, pari a € 691,74 da pagarsi in 78 rate, dalla n. 13 per € 8,36;

4 pagamento del 13% del debito nei confronti di IFIS NPL SPA per il credito ceduto *pro soluto* da Findomestic Banca s.p.a. e relativo alle linea di



credito *revolving* pari a € 1.295,16 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 16,60

5 pagamento del 13% del debito nei confronti di Marte SPV relativo al Fin. Credito al consumo n.8547684 ceduto da Agos pari a € 3.791,32 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 48,61

6 pagamento del 100% del debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi pari a € 3.890,33 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 49,98;

7 pagamento del 100 % del debito nei confronti di Riscossione Sicilia per Tributi pari a € 2.503,60 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 32,10;

8 pagamento del 13 % del debito nei confronti di Riscossione Sicilia per Aggio e spese pari a € 22,20 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 0,28;

9 pagamento del 13 % del debito nei confronti di Riscossione Sicilia per Interessi pari a € 23,84 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 0,31;

10 pagamento del 13 % del debito nei confronti di Banca Progetto relativo al Fin. Contro cessione del quinto dello stipendio pari a € 874,36 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 11,21;

11 pagamento del 13 % del debito nei confronti di Futuro Spa relativo alla delegazione di pagamento del quinto stipendio pari a € 387,60 da pagarsi in 78rate dalla n. 13 per € 4,97;

12 pagamento del 13 % del debito nei confronti di Kruk Italia srl relativo al Fin. Credito al consumo n.430158951127487 originariamente contratto con Itacapital pari a € 1.327,83 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 17,09;

13 pagamento del 13 % del debito nei confronti di Tiberius SPV pari a € 474,88 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 6,09;



14 pagamento del 100 % del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate relativo all'avviso di liquidazione di imposta di registro .n. 2020/002/EM/000001433 pari a € 200,00 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 2,56;

15 pagamento del 13,00 % del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate relativo alle spese di notifica dell' avviso di liquidazione di imposta di registro .n. 2020/002/EM/000001433 pari a € 1,14 da pagarsi in 78 rate dalla n. 13 per € 0,01.

Per quanto sopra si osserva che il sig. Campanella dovrà pagare relativamente ad IFIS Npl una rata complessiva di € di € 24,96, a Riscossione Sicilia una rata complessiva di € 32,69 mentre per l'Agenzia delle Entrate una rata complessiva di € 2,57.

Il piano prevede che i pagamenti alle scadenze siano effettuati secondo una delle seguenti modalità:

- Versamento diretto da parte del debitore ai creditori: pagamento del debito in privilegio mobiliare mediante Mod F24/F23 e mediante rimesse dirette con bonifico per i crediti in prededuzione ed ai creditori chirografari;
- Versamento diretto delle rate mensili a ciascun creditore, con rendicontazione periodica;
- Ovvero, secondo le diverse modalità ritenute opportune dal Giudice Delegato.

11. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal Consumatore. Attestazione di fattibilità del piano.

Il Gestore ha espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal signor Campanella.



Il medesimo Professionista ha, altresì, attestato la fattibilità del Piano, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e la probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco di durata del Piano.

Tanto premesso, il signor Campanella Giovanni come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni formulate dall'avv. Ettore Volpe nella propria Relazione particolareggiata (che qui deve intendersi integralmente richiamata *per relationem*) conclude chiedendo che

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

- Preliminarmente ai sensi dell'art. 12 *bis* L. n. 3/2012 verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8, e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori fissare con proprio decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura dell'organismo della composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- In via principale e nel merito accertare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo e risolta ogni altra eventuale contestazione e verifica preliminare ai sensi dell'art. 12 bis, co. 3, omologare il piano, disponendo per il relativo provvedimento la forma di pubblicità che riterrà più idonea;
- disporre la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per cui è già stata disposta l'assegnazione del compendio pignorato e non ancora interamente saldato e inibire l'inizio di nuove fino al decreto di omologa;



- dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

- in mero subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, verificati ed accertati i requisiti di legge, fissare l'udienza di cui all'art. 10 L. n. 3/2012, disponendo con il medesimo provvedimento tutti gli ulteriori adempimenti affinché la procedura prosegua nelle forme previste per l'accordo di composizione della crisi.

Salvo ogni altro diritto.

Si producono atti e documenti come da separato indice, con riserva di produrre ulteriori documenti e/o modificare la proposta nei termini previsti dal rito.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Palermo, 22 marzo 2021

(avv. Carmelo Salamone)

